

Ordinanza del DFI
concernente gli elenchi dei Paesi secondo l'ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(Ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari)

del 28 maggio 2025 (Stato 1° luglio 2025)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹
sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina

L'allegato 1 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei bovini della specie *Bos taurus* con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina

L'allegato 2 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei suini con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino

L'allegato 3 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento dei polli e dei tacchini con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana

L'allegato 4 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle rane con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 5 Elenco dei Paesi per il latte vaccino

L'allegato 5 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle vacche con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 6 Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica

L'allegato 6 contiene l'elenco dei Paesi la cui legislazione vieta il trattamento delle galline domestiche (*Gallus gallus domesticus*) con i metodi di cui all'allegato 2 ODerr.

Art. 7 Aggiornamento degli elenchi dei Paesi

¹ Il DFI può aggiungere a un elenco un Paese che ne abbia fatto richiesta motivata. Nella sua richiesta, il Paese deve dimostrare che la sua legislazione vieta i metodi di produzione di cui all'allegato 2 ODerr.

² Gli elenchi vengono verificati ogni due anni. Un Paese figurante in tali elenchi che non vieti più i metodi di produzione di cui all'allegato 2 ODerr, viene stralciato dal pertinente elenco.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

Allegato 1
(art. 1)

Elenco dei Paesi per la carne bovina (*Bos taurus*)

1 Decornazione senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di decornazione senza anestesia
-------	---

2 Castrazione senza anestesia

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di castrazione senza anestesia
-------	--

Allegato 2
(art. 2)

Elenco dei Paesi per la carne suina

1 **Accorciamento della coda senza anestesia**

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di accorciamento della coda senza anestesia
-------	---

2 **Resezione dei denti senza anestesia**

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di resezione dei denti senza anestesia
-------	--

3 **Castrazione senza anestesia**

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di castrazione senza anestesia
-------	--

Allegato 3
(art. 3)

Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Specie animale	Divieto di taglio del becco senza anestesia

Allegato 4
(art. 4)

Elenco dei Paesi per le cosce di rana

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di sezionamento di cosce di rana senza stordimento
-------	--

Allegato 5
(art. 5)

Elenco dei Paesi per il latte vaccino

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di decornazione senza anestesia
-------	---

Allegato 6
(art. 6)

**Elenco dei Paesi per le uova di gallina domestica
(*Gallus gallus domesticus*)**

Attualmente questo elenco non contiene voci.

Paese	Divieto di taglio del becco senza anestesia